



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 124/11

di iniziativa del Consigliere V. PITARO recante:

"Integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio)"

relatore: P. MOLINARO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	29/7/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	29/7/2021
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo a confronto

Testo a fronte PL 124

pag. 3

Normativa comunitaria

Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992

pag. 6

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Normativa nazionale

L. 11 febbraio 1992, n. 157

pag. 9

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Normativa regionale

LR Calabria 17 maggio 1996, n. 9

pag. 34

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio.

Testo a fronte



Legge regionale 23 aprile 2021, n. 5

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio

Progetto di legge n. 124/11^

Integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio)

Agosto 2021

Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio	Progetto di legge n. 124/11[^] "Integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio)"
Articolo 5 <i>(Piano faunistico-venatorio)</i> <i>Omissis</i> 4. Il piano faunistico-venatorio regionale ha durata quinquennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza su richiesta di una o più province se le situazioni ambientali e faunistiche sulla base delle quali è stato elaborato subiscano sensibili variazioni. 4 bis. Il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all'approvazione del nuovo piano.	Articolo 5 <i>(Piano faunistico-venatorio)</i> <i>Omissis</i> 4. Il piano faunistico-venatorio regionale ha durata quinquennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza su richiesta di una o più province se le situazioni ambientali e faunistiche sulla base delle quali è stato elaborato subiscano sensibili variazioni. 4 bis. Il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all'approvazione del nuovo piano. 4 ter. In attuazione dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico venatorio e del regolamento di attuazione verranno adottate in conseguenza della

	eventuale variazione dell'indice di densità venatoria minima relativa a ogni ambito territoriale di caccia rimessa, con periodicità quinquennale, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
--	--

**Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche [\(2\)](#) [\(3\)](#) [\(4\)](#).**

[\(1\)](#) Pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206. Entrata in vigore il 10 giugno 1992.

[\(2\)](#) Termine di recepimento: 10 giugno 1994. Direttiva recepita con [D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357](#).

[\(3\)](#) Ai sensi della presente direttiva, vedi la [decisione 2008/23/CE](#), la [decisione 2008/24/CE](#), la [decisione 2008/25/CE](#), la [decisione 2008/26/CE](#), la [decisione 2009/90/CE](#), la [decisione 2009/91/CE](#), la [decisione 2009/93/CE](#), la [decisione 2009/94/CE](#), la [decisione 2009/95/CE](#), la [decisione 2009/96/CE](#), la [decisione 2009/1001/UE](#), la [decisione 2010/42/UE](#), la [decisione 2010/43/UE](#), la [decisione 2010/44/UE](#), la [decisione 2010/45/UE](#), la [decisione 2010/46/UE](#), la [decisione 2011/62/UE](#), la [decisione 2011/63/UE](#), la [decisione 2011/64/UE](#), la [decisione 2011/84/UE](#), la [decisione 2011/85/UE](#), la [decisione 2011/86/UE](#), la [decisione 2012/9/UE](#), la [decisione 2012/10/UE](#), la [decisione 2012/11/UE](#), la [decisione 2012/12/UE](#), la [decisione 2012/13/UE](#), la [decisione 2012/14/UE](#), la [decisione 2013/22/UE](#), la [decisione 2013/23/UE](#), la [decisione 2013/24/UE](#), la [decisione 2013/25/UE](#), la [decisione 2013/26/UE](#), la [decisione 2013/27/UE](#), la [decisione 2013/28/UE](#), la [decisione 2013/29/UE](#), la [decisione 2013/30/UE](#), la [decisione 2013/734/UE](#), la [decisione 2013/735/UE](#), la [decisione 2013/736/UE](#), la [decisione 2013/737/UE](#), la [decisione 2013/738/UE](#), la [decisione 2013/739/UE](#), la [decisione 2013/740/UE](#), la [decisione 2013/741/UE](#) e la [decisione 2013/742/UE](#).

[\(4\)](#) Per quanto riguarda la concessione di licenze per il logo di Natura 2000, vedi la Decisione 15 giugno 2021, n. 2021/C229/03.

Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato;
considerando che il programma d'azione comunitario in materia ambientale (1987-1992) prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e delle risorse naturali;
considerando che la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;
considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione;
considerando che, tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, è necessario definirli come prioritari per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione;
considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenziario definito;

considerando che tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della [direttiva 79/409/CEE](#) del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente;

considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti;

considerando che i siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione vengono proposti dagli Stati membri; che si deve tuttavia prevedere una procedura che consenta in casi eccezionali la designazione di un sito non proposto da uno Stato membro che la Comunità consideri essenziale per il mantenimento di un tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di una specie prioritaria;

considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata;

considerando che l'adozione di misure intese a favorire la conservazione di habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario e responsabilità comune di tutti gli Stati membri; che tali misure possono tuttavia costituire un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri poiché, da un lato, tali habitat e specie non sono distribuiti uniformemente nella Comunità e dall'altro, nel caso specifico della conservazione della natura, il principio "chi inquina paga" è di applicazione limitata;

considerando che pertanto si è convenuto che in questo caso eccezionale debba essere previsto un contributo mediante cofinanziamento comunitario entro i limiti delle risorse disponibili in base alle decisioni della Comunità;

considerando che occorre incoraggiare, nelle politiche di riassetto del territorio e di sviluppo, la gestione degli elementi del paesaggio aventi un'importanza fondamentale per la flora e la fauna selvatiche;

considerando che occorre garantire la realizzazione di un sistema di verifica dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di cui alla presente direttiva;

considerando che a complemento della [direttiva 79/409/CEE](#) è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora; che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni;

considerando che, per garantire il controllo dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrà periodicamente preparare una relazione di sintesi, basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva;

considerando che il miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per attuare la presente direttiva e che occorre di conseguenza incoraggiare la ricerca e i lavori scientifici necessari a tal fine;

considerando che il progresso tecnico e scientifico richiede di poter adattare gli allegati; che occorre prevedere una procedura di modifica degli allegati da parte del Consiglio;

considerando che dovrà essere creato un Comitato di regolamentazione per assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, in particolare nella presa di decisione sul cofinanziamento comunitario;

considerando che occorre prevedere misure complementari per regolamentare la reintroduzione di talune specie di fauna e di flora indigene, nonché l'eventuale introduzione di specie non indigene;

considerando che l'istruzione e l'informazione generale relative agli obiettivi della presente direttiva sono indispensabili per garantirne l'efficace attuazione,

ha adottato la presente direttiva:

Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.
 2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
 3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.
 4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.
- Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

L. 11 febbraio 1992, n. 157 ⁽¹⁾.**Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. ⁽²⁾**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46.

(2) Vedi, anche, l'[art. 11-quaterdecies, comma 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 dicembre 2005, n. 248](#) e l'[art. 3, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 febbraio 2009, n. 13](#).

Art. 1 Fauna selvatica ⁽⁴⁾

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all' [articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009](#), ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all' [articolo 9, paragrafo 1, lettera a\), primo e secondo trattino, della stessa direttiva](#). ⁽⁶⁾

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'[art. 14, comma 1, lettera f\), della legge 8 giugno 1990, n. 142](#).

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 ⁽³⁾, [85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985](#) e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con [legge 24 novembre 1978, n. 812](#), e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con [legge 5 agosto 1981, n. 503](#).

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE ⁽³⁾, [85/411/CEE](#) e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'[art. 7](#) entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi, tenuto conto di quanto previsto dall'[articolo 2](#), e in conformità agli [articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE](#). In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente. ⁽⁵⁾

5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli [articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#), e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽⁷⁾

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell'[art. 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86](#), il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'[art. 8](#) e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

7.1 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto previsto dalla [direttiva 2009/147/CE](#).⁽⁹⁾

7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'[articolo 1 della citata direttiva 2009/147/CE](#), con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.^{(8) (10)}

(3) Il riferimento all'Allegato I della presente direttiva è sostituito dal riferimento all'[Allegato I della direttiva 97/49/CE](#) della Commissione del 29 luglio 1997, dall'[art. 1, comma 1, D.P.R. 1° dicembre 2000, n. 425](#).

(4) Il presente articolo era stato modificato dall'[art. 9, comma 1, lett. a\), D.L. 16 agosto 2006, n. 251](#), successivamente non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2006, n. 243), che aveva inserito i commi 1-bis e 7-bis.

(5) Comma così modificato dall'[art. 9, comma 1, lett. b\), D.L. 16 agosto 2006, n. 251](#), successivamente non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2006, n. 243), dall'[art. 42, comma 1, lett. b\), L. 4 giugno 2010, n. 96](#) ed infine dall'[art. 26, comma 1, lett. a\), L. 6 agosto 2013, n. 97](#).

(6) Comma inserito dall'[art. 42, comma 1, lett. a\), L. 4 giugno 2010, n. 96](#).

(7) Comma inserito dall'[art. 42, comma 1, lett. c\), L. 4 giugno 2010, n. 96](#).

(8) Comma aggiunto dall'[art. 42, comma 1, lett. d\), L. 4 giugno 2010, n. 96](#).

(9) Comma inserito dall'[art. 26, comma 1, lett. b\), L. 6 agosto 2013, n. 97](#).

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il [D.M. 6 novembre 2012](#).

Art. 2 Oggetto della tutela

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lynx lynx*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (*Cetacea*), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*);

b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (*Pelecanidae*), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (*Ciconiidae*), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *falconiformes*), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otarda (*Otis tarda*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), piviore tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oedipnemos*), pernice di mare (*Glaucopis pratensis*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (*Strigiformes*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (*Picidae*), gracchio corallino (*Phyrhacorax pyrrhocorax*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19.⁽¹¹⁾

[2-bis. Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'[articolo 1](#), comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni. ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾]

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

(11) Comma modificato dall' [art. 11, comma 12-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#) e, successivamente, così sostituito dall' [art. 7, comma 5, lett. a\), L. 28 dicembre 2015, n. 221](#).

(12) Comma inserito dall' [art. 11, comma 12, D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#).

(13) Comma abrogato dall' [art. 7, comma 5, lett. b\), L. 28 dicembre 2015, n. 221](#).

(14) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 19 gennaio 2015](#).

Art. 3 *Divieto di uccellazione*

1. E' vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Art. 4 *Cattura temporanea e inanellamento*

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla [direttiva 2009/147/CE](#) da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività. ⁽¹⁶⁾

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁷⁾

5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

(15) Comma così sostituito dall'[art. 34, comma 1, L. 1° marzo 2002, n. 39](#).

(16) Comma sostituito dall' [art. 16, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#). Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall' [art. 21, comma 1, L. 29 luglio 2015, n. 115](#).

(17) Il presente comma era stato abrogato dall' [art. 16, comma 1, lett. b\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#); successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 11 agosto 2014, n. 116](#)).

Art. 5 *Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi*

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'[art. 12, comma 5](#), lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità. ⁽¹⁸⁾

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione. ⁽¹⁹⁾

3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis. ⁽¹⁹⁾

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'[art. 12, comma 5](#), gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'[art. 14, comma 12](#).

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'[art. 12, comma 5](#), lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

7. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

⁽¹⁸⁾ Il presente comma era stato modificato dall' [art. 16, comma 1, lett. c\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#); successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 11 agosto 2014, n. 116](#)).

⁽¹⁹⁾ Comma inserito dall' [art. 7, comma 5, lett. c\), L. 28 dicembre 2015, n. 221](#).

Art. 6 Tassidermia

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

Art. 7 Istituto nazionale per la fauna selvatica ⁽²³⁾

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'[art. 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968](#), dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.

2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali. ^{(20) (24)}

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei Ministri, che li approva con proprio decreto. Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una più efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili. ^{(21) (22)}

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'[art. 4](#).

6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. ⁽²⁰⁾ Comma così modificato dall'[art. 1, comma 471, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007.

⁽²¹⁾ Comma così modificato dall'[art. 1, comma 472, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007.

⁽²²⁾ Per la nuova denominazione della scuola di specializzazione, di cui al presente comma, vedi l'[art. 17-bis, comma 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2010, n. 26](#).

⁽²³⁾ Per la soppressione del presente Istituto, vedi l' [art. 28, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#).

⁽²⁴⁾ Vedi, anche, l'[art. 6, comma 2, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419](#).

Art. 8 Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale ⁽²⁵⁾

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.

(25) Vedi, anche, gli [artt. 3 e 4, D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70](#).

Art. 9 Funzioni amministrative

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'[art. 10](#) e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), che esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Art. 10 Piani faunistico-venatori

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Le regioni e le province, con le modalità previste ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. ⁽²⁶⁾

4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b) e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'[art. 16, comma 1](#), e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'[art. 14](#).

7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.

8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.

10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

(26) La *Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 448* (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione.

Art. 11 *Zona faunistica delle Alpi*

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante.

2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Art. 12 *Esercizio dell'attività venatoria*

1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'[art. 13](#).
3. E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
 - a) vagante in zona Alpi;
 - b) da appostamento fisso;
 - c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'[art. 10](#), comma 8, lettera d).
8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 903.283,12 ⁽²⁸⁾ per ogni sinistro, di cui euro 677.462,34 ⁽²⁸⁾ per ogni persona danneggiata e euro 225.820,78 ⁽²⁸⁾ per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 90.328,31 ⁽²⁸⁾ per morte o invalidità permanente. ⁽²⁹⁾
9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.
10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.
11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.
12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.
- 12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento. ⁽²⁷⁾

⁽²⁷⁾ Comma aggiunto dall' [art. 31, comma 1, L. 7 luglio 2016, n. 122](#).

⁽²⁸⁾ Importo così aggiornato dall' [art. 1, comma 1, lett. a\), D.M. 23 dicembre 2020](#), a decorrere dal 18 gennaio 2021, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 2, comma 1, del medesimo D.M. 23 dicembre 2020](#).

⁽²⁹⁾ Per le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività venatoria e per gli infortuni, di cui al presente comma, vedi il [Prov. 22 ottobre 2008, n. 2643](#).

Art. 13 Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria ⁽³³⁾

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale. ⁽³¹⁾ ⁽³⁰⁾
2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
- 2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell'[allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991](#), l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche

somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert. ⁽³²⁾

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

(30) Per l'interpretazione autentica del presente comma, a decorrere dal 1° luglio 2011, vedi l' [art. 6, comma 6, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204](#).

(31) Comma così modificato dall' [art. 16, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#).

(32) Comma inserito dall' [art. 3, comma 3-decies, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 aprile 2015, n. 43](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi l' [art. 3, comma 3-undecies del medesimo D.L. n. 7/2015](#). Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' [art. 6, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104](#), a decorrere dal 14 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 14, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 104/2018](#).

(33) La [Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95](#) (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.

Art. 14 *Gestione programmata della caccia*

1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'[art. 10, comma 6](#), in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale. ⁽³⁴⁾

4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'[art. 11, comma 4](#), nella zona faunistica delle Alpi. ⁽³⁵⁾

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'[art. 12](#). Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

8. E' facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato

dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del [regolamento \(CEE\) n. 1094/88](#) del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione,

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'[art. 10, comma 8](#), lettera h).

13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'[art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86](#), e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

(34) Per l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia, vedi l'[art. 1, D.M. 31 dicembre 1992](#), l'[art. 1, D.M. 30 gennaio 1993](#) e l'[art. 1, D.M. 9 luglio 1993](#).

(35) Per l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, vedi l'[art. 2, D.M. 31 dicembre 1992](#), l'[art. 2, D.M. 30 gennaio 1993](#) e l'[art. 2, D.M. 9 luglio 1993](#).

Art. 15 *Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia*

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
 2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'[art. 23](#).
 3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'[art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.
 4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'[art. 10](#). E' altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
 5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.
 6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
 7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.
 8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
 9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'[art. 10, comma 3](#).
 10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.
 11. Scaduti i termini di cui all'[art. 36, commi 5 e 6](#), fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'[art. 14, comma 15](#). Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli [articoli 10 e 14](#).⁽³⁶⁾
- (36) Comma così modificato dall'[art. 11-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 23 ottobre 1996, n. 542](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 dicembre 1996, n. 649](#).

Art. 16 Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:
 - a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato [regolamento \(CEE\) n. 1094/88](#).

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'[art. 12, comma 5](#).

Art. 17 Allevamenti

1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.

3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.

4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'[art. 13](#).

Art. 18 Specie cacciabili e periodi di attività venatoria ⁽³⁹⁾

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); allodola (*Alauda arvensis*); colino della Virginia (*Colinus virginianus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); taccola (*Corvus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); francolino di monte (*Bonasa bonasia*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*);

e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) ⁽³⁸⁾ ⁽³⁷⁾

1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. ⁽⁴⁰⁾

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è

condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. ⁽⁴¹⁾

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino. ⁽³⁷⁾ A norma dell'[art. 2, comma 1, D.P.C.M. 21 marzo 1997](#), sono escluse dall'elenco delle specie cacciabili, di cui al presente comma, le seguenti specie: passero (*Passer italiae*), passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*), colino della Virginia (*Colinus virginianus*); storno (*Sturnus vulgaris*); corvo (*Corvus frugileus*); taccola (*Corvus monedula*), francolino di monte (*Bonasia bonasia*); pittima reale (*limosa limosa*). Successivamente a norma dell'[art. 2, D.P.C.M. 22 novembre 1993](#), sono escluse dall'elenco delle specie cacciabili, di cui al presente comma, le seguenti specie: Peppola (*Fringilla montifringilla*) e Fringuello (*Fringilla coelebs*).

⁽³⁸⁾ Lettera aggiunta dall'art. unico, comma 1, [D.P.C.M. 7 maggio 2003](#).

⁽³⁹⁾ Il presente articolo era stato modificato dall'[art. 9, comma 1, lett. d\), D.L. 16 agosto 2006, n. 251](#), successivamente non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2006, n. 243), che aveva inserito il comma 1-bis.

⁽⁴⁰⁾ Comma inserito dall'[art. 40, comma 2, lett. a\), L. 4 giugno 2010, n. 96](#).

⁽⁴¹⁾ Comma così modificato dall'[art. 40, comma 2, lett. b\), L. 4 giugno 2010, n. 96](#).

Art. 19 *Controllo della fauna selvatica*

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'[art. 18](#), per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Art. 19-bis *Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE* ⁽⁴²⁾

1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla [direttiva 2009/147/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli [articoli 1 e 2](#) della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 27, comma 2](#). I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'[articolo 9, paragrafo 1, lettera b\), della direttiva 2009/147/CE](#), ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'[articolo 9, paragrafo 1, lettera c\), della direttiva 2009/147/CE](#) è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'[articolo 9, paragrafo 1, lettera b\), della direttiva 2009/147/CE](#).

4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell'[articolo 9, paragrafo 1, lettera b\), della direttiva 2009/147/CE](#), è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione è data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'[articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della [direttiva 2009/147/CE](#). Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.

5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'[articolo 9, paragrafo 1, lettera a\), della direttiva 2009/147/CE](#), provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'[articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE](#).

6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della [direttiva 2009/147/CE](#), le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) ai sensi del presente articolo, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali. ⁽⁴³⁾

(42) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, L. 3 ottobre 2002, n. 221](#), modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. a\), b\) e c\), D.L. 16 agosto 2006, n. 251](#), successivamente non convertito in legge ([Comunicato 18 ottobre 2006](#), pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2006, n. 243), dall'[art. 42, comma 3, lett. a\) e b\), L. 4 giugno 2010, n. 96](#) ed, infine, così sostituito dall'[art. 26, comma 2, L. 6 agosto 2013, n. 97](#).

(43) Comma aggiunto dall' [art. 7, comma 4, L. 28 dicembre 2015, n. 221](#).

Art. 20 *Introduzione di fauna selvatica dall'estero* ⁽⁴⁶⁾

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'ISPRA, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea. ⁽⁴⁴⁾ ⁽⁴⁵⁾

(44) Il presente comma era stato modificato dall'[art. 9, comma 1, lett. e\), D.L. 16 agosto 2006, n. 251](#), successivamente non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2006, n. 243).

(45) Comma così sostituito dall'[art. 42, comma 4, L. 4 giugno 2010, n. 96](#).

(46) Per le norme sanitarie relative all'importazione di lepri destinate al ripopolamento, vedi il [D.M. 7 dicembre 2000](#).

Art. 21 *Divieti*

1. E' vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'[art. 22, comma 6](#), della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'[art. 32, comma 3](#), della legge medesima; ⁽⁴⁷⁾

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate; ⁽⁵¹⁾

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'[art. 4, comma 1](#), o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge; ⁽⁴⁸⁾

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'[art. 5](#);

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'[art. 10, comma 8](#), lettera e);

bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*); ⁽⁴⁹⁾

cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero; ⁽⁵⁰⁾

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;

ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'[art. 1](#), comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

(47) Lettera così modificata dall'[art. 11-bis, comma 1, lett. b\), D.L. 23 ottobre 1996, n. 542](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 dicembre 1996, n. 649](#).

(48) Lettera così modificata dall'[art. 42, comma 5, lett. a\), L. 4 giugno 2010, n. 96](#). In precedenza la presente lettera era stata modificata dall'[art. 9, comma 1, lett. f\), D.L. 16 agosto 2006, n. 251](#), successivamente non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2006, n. 243).

(49) Lettera così modificata dall'[art. 42, comma 5, lett. b\), L. 4 giugno 2010, n. 96](#) e dall'[art. 16, comma 3, lett. a\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#). In precedenza la presente lettera era stata modificata dall'[art. 9, comma 1, lett. g\), D.L. 16 agosto 2006, n. 251](#), successivamente non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2006, n. 243).

(50) Lettera modificata dall'[art. 16, comma 3, lett. b\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#), e, successivamente, così sostituita dall'[art. 22, comma 1, L. 29 luglio 2015, n. 115](#).

(51) Lettera così modificata dall'[art. 16, comma 3-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#).

Art. 22 *Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio*

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.

3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
- e) norme di pronto soccorso.

5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.

7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa. ⁽⁵²⁾

10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'[art. 32](#).

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

(52) Comma così sostituito dall'[art. 6, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104](#), a decorrere dal 14 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 14, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 104/2018](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 12, comma 1, del citato D.Lgs. n. 104/2018](#).

Art. 23 *Tasse di concessione regionale*

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'[art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'[art. 22](#).

2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al n. 26, sottonumero I), della tariffa

annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641](#), e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche culturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

Art. 24 Fondo presso il Ministero del tesoro

1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 (euro 5,16) alla tassa di cui al n. 26, sottonumero I), della tariffa annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641](#) e successive modificazioni.

2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa. ⁽⁵³⁾

3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'[art. 23, comma 2](#).

4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla [legge 21 marzo 1958, n. 259](#).

⁽⁵³⁾ Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l'[art. 15, comma 3, lett. b\)](#), [D.L. 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 ottobre 2013, n. 124](#).

Art. 25 Fondo di garanzia per le vittime della caccia ⁽⁵⁴⁾ ⁽⁵⁶⁾

[1. E' costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:

a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;

b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 12, comma 8. ⁽⁵⁵⁾

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'art. 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato art. 12, comma 8, nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato art. 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](#), recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'art. 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta

assicurazione. La misura del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da congruarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'art. 12, comma 8. ⁽⁵⁷⁾

5. L'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.]

(54) Articolo abrogato dall'[art. 354, comma 1, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209](#), con le modalità e la decorrenza previsti dal comma 4 del predetto [art. 354, D.Lgs. 209/2005](#).

(55) La [Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre - 6 novembre 2000, n. 470](#), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni alla persona da parte del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nel caso in cui colui che ha causato il danno risulti assicurato presso un'impresa assicuratrice che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

(56) La [Corte costituzionale, con ordinanza 17-24 giugno 2002, n. 278](#) (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(57) Per la determinazione del contributo e delle modalità di versamento di cui al presente comma, vedi il [D.M. 12 ottobre 1993](#).

Art. 26 *Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria* ⁽⁵⁸⁾

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'[art. 23](#).

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.

(58) La [Corte costituzionale con ordinanza 15-29 dicembre 2000, n. 581](#) (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, e 42, secondo comma, della Cost.

Art. 27 *Vigilanza venatoria* ⁽⁵⁹⁾

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'[art. 13](#) nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'[art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65](#);

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#).

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle

guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.

(59) Per il trasferimento alle province delle funzioni previste dal presente articolo, vedi l'[art. 163, comma 3, lett. a\), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#).

Art. 28 Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'[art. 27](#) possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'[art. 12, comma 12](#), del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'[art. 30](#), gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo [art. 30, comma 1](#), lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della [legge 15 dicembre 1972, n. 772](#) e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'[art. 9 della medesima legge](#).

Art. 29 Agenti dipendenti degli enti locali

1. Ferme restando le altre disposizioni della [legge 7 marzo 1986, n. 65](#), gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'[art. 28](#), anche fuori dall'orario di servizio.

Art. 30 Sanzioni penali ⁽⁶²⁾

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 (da euro 929 a euro 2.582) per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'[art. 18](#);

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 (da euro 774 a euro 2.065) per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'[art. 2](#);

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 (da euro 1.032 a euro 6.197) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 (da euro 464 a euro 1.549) per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 (da euro 774 a euro 2.065) per chi esercita l'uccellazione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 (euro 516) per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 (euro 3.098) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 (euro 1.549) per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'[art. 21](#), comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami; ⁽⁶⁰⁾

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 (euro 2.065) per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (da euro 516 a euro 2.065) per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi. ⁽⁶¹⁾

4. Ai sensi dell'[art. 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#), le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

⁽⁶⁰⁾ La [Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95](#) (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.

⁽⁶¹⁾ La [Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 32](#) (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione.

(62) La *Corte costituzionale, con ordinanza 12-19 gennaio 1995 n. 25* (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.

Art. 31 Sanzioni amministrative ⁽⁶⁴⁾

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239) per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'[art. 12, comma 5](#);

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239);

c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);

d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549); in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000 (da euro 361 a euro 2.169). Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);

f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);

g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239);

h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'[art. 5, comma 1](#); se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);

i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 (da euro 77 a euro 464) per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 (da euro 77 a euro 464) per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'[art. 20, comma 2](#); alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'[art. 20](#) per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 (da euro 25 a euro 154) per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 (da euro 150 a euro 900) per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'[articolo 19-bis](#) ⁽⁶³⁾.

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'[art. 12, comma 12](#), per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) e successive modificazioni.

(63) Lettera inserita dall'[art. 26, comma 3, L. 6 agosto 2013, n. 97](#).

(64) La *Corte costituzionale, con ordinanza 12-19 gennaio 1995 n. 25* (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.

Art. 32 *Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio*

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'[art. 30](#), nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto [art. 30, comma 1](#), lettere a), b), d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto [art. 30, comma 1](#), lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto [art. 30, comma 1](#), lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto [art. 30, comma 1](#), lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'[art. 30, comma 1](#), lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'[art. 31](#), si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso [art. 31](#), comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 33 *Rapporti sull'attività di vigilanza*

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'[art. 9](#) le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Art. 34 Associazioni venatorie

1. Le associazioni venatorie sono libere.
2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:
 - a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
 - b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;
 - c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.
3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.
5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'[art. 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato, con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016](#), come sostituito dall'[art. 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799](#).
6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 35 Relazione sullo stato di attuazione della legge

1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.
2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 36 Disposizioni transitorie

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'[art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968](#), fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.
2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.
4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'[art. 14, commi 3 e 4](#), entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. ⁽⁶⁶⁾
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995. ⁽⁶⁷⁾
6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre il 31 luglio 1997. ⁽⁶⁵⁾
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

⁽⁶⁵⁾ Comma così modificato dall'[art. 11-bis, comma 1, lett. c\), D.L. 23 ottobre 1996, n. 542](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 dicembre 1996, n. 649](#).

⁽⁶⁶⁾ Le norme di attuazione previste dal presente comma sono state emanate con [D.M. 31 dicembre 1992](#).

⁽⁶⁷⁾ Per la fissazione dei termini di cui al presente comma, vedi il [D.M. 12 agosto 1992](#).

Art. 37 Disposizioni finali

1. E' abrogata la [legge 27 dicembre 1977, n. 968](#), ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'[art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110](#), come modificato dall'[art. 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85](#), e dall'[art. 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36](#), è soppresso.
3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'[art. 27, comma 1](#), lettera b). La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio.

(BUR n. 52 del 22 maggio 1996)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 13 settembre 1999, n. 27, 2 maggio 2001, n. 7, 8 luglio 2002, n. 24, 14 luglio 2003, n. 10, 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 29 dicembre 2010, n. 34, 16 maggio 2013, n. 24, 30 maggio 2013, n. 26, 2 agosto 2013, n. 38, 16 ottobre 2014, n. 20 e 21 dicembre 2018, n. 47)

TITOLO I

Art. 1

Finalità

1. La Regione Calabria, nell'osservanza dei principi e delle norme stabilite dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 di recepimento delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, disciplina l'attività venatoria e tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali, al fine della ricostituzione di più stabili equilibri negli ecosistemi; per le finalità di cui al presente comma, promuove ed attua studi ed indagini sull'ambiente e sulla fauna selvatica ed adotta le opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.

2. La Regione, tenuto conto dei motivi tecnico-economici che sono alla base del degrado degli ambienti naturali, promuove altresì lo sviluppo di specifiche iniziative anche aventi carattere faunistico-venatorio, allo scopo di consentire il graduale sviluppo della economia agricola e di mantenere, adeguandone la popolazione, tutte le specie dei mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico negli habitat naturali.

3. Ai fini di realizzare azioni di salvaguardia e di ricostituzione del patrimonio faunistico regionale, la Giunta regionale promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia della fauna selvatica e sui rapporti tra le specie naturali esistenti sul territorio, sul miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento delle specie autoctone, sulle tecniche di produzione agroforestale che realizzino condizioni ambientali più favorevoli alla vita delle stesse specie, sulle tecniche di ripristino di condizioni idonee alla fauna selvatica attraverso il recupero e la sistemazione di aree territoriali modificate dall'azione antropica.

4. Per favorire le conoscenze delle specie di fauna selvatica e la diffusione di principi di razionale e corretta tutela e gestione di esse, la Giunta regionale promuove la collaborazione attiva delle scuole, delle organizzazioni sociali, delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.

Art. 2

Funzioni amministrative

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento dei piani faunistico venatori delle province e svolge i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio Statuto.

2. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

3. *Per l'assolvimento delle proprie funzioni di programmazione concernenti l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale si avvale, quale organo consultivo, della Consulta Faunistica-Venatoria Regionale (CFVR) composta da:*

- a) assessore regionale incaricato in materia di caccia e pesca o suo delegato che la presiede;*
- b) assessori provinciali alla caccia e pesca o loro delegati;*
- c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;*
- d) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella regione, designato dalla rispettiva associazione regionale;*
- e) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente;*
- f) un rappresentante dei dottori agronomi e forestali indicato dalla federazione regionale degli ordini provinciali della Calabria;*
- g) un rappresentante dell'Ente nazionale cinofila italiana (ENCI);*
- h) il dirigente del settore della regione competente in materia di caccia e pesca con le funzioni di segretario;*
- i) un rappresentante dei dottori veterinari nominato dalla Federazione regionale degli ordini della Calabria tra i singoli rappresentanti indicati da ogni rispettivo ordine provinciale, esperto in problemi faunistici;*
- j) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato nominato su indicazione del Coordinamento regionale. Ai componenti della Consulta viene riconosciuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio documentate.¹*

4. La Consulta faunistico-venatoria è costituita entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato in materia di Caccia e Pesca e dura in carica tutto il periodo della

¹ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26; il testo precedente era così formulato:** “3. Per l'assolvimento delle proprie funzioni concernenti l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale si avvale, quale organo tecnico consultivo, di una Consulta Faunistica-Venatoria Regionale (CFVR) composta da: a) assessore regionale incaricato in materia di Caccia e Pesca o un suo delegato che la presiede; b) assessori provinciali Caccia e Pesca o loro delegati; c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; d) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella Regione, designato dalla rispettiva associazione regionale; e) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente; f) un rappresentante dei dottori agronomi e forestali indicato dalla federazione regionale degli ordini provinciali della Calabria; g) un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana; h) il Dirigente dell'Ufficio caccia della Regione con le funzioni di segretario; i) un rappresentante dei dottori veterinari nominato dalla Federazione regionale degli ordini della Calabria tra i singoli rappresentanti indicati da ogni rispettivo ordine provinciale, esperto in problemi faunistici; l) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato nominato su indicazione del Coordinamento regionale. Ai componenti della Consulta viene corrisposta, per ogni giornata di seduta, una indennità di Lire 100.000, oltre il rimborso spese di viaggio se dovute.”.

legislatura: i suoi componenti possono essere riconfermati. Le designazioni devono pervenire all'Assessore proponente entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali lo stesso provvederà a formulare le proposte alla Giunta purché risultino designati o nominati almeno la metà dei componenti.

5. La Consulta esprime parere in ordine ai provvedimenti regionali in materia faunistica-venatoria e può formulare alla Giunta regionale proposte e suggerimenti di iniziative per la corretta gestione faunistico venatoria del territorio. L'attività della CFVR sarà disciplinata da apposito Regolamento da emanarsi entro quattro mesi dell'entrata in vigore della presente legge. Il segretario redige processo verbale delle adunanze, ne cura la conservazione ed adempie ad ogni compito affidatogli dal Presidente.

6. *La regione e le province si avvalgono, a supporto delle attività proprie o delegate in materia faunistico venatoria, dei pareri tecnici espressi dall'Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR) di cui all'articolo 7, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da enti e istituti di ricerca.*²

6 bis. (abrogato).³

6 ter. (abrogato).⁴

7. Ogni Provincia, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale pure della consulenza della Commissione faunistica provinciale nominata dal Presidente dell'amministrazione provinciale e composta:

- a) dall'Assessore provinciale alla Caccia e pesca, o un suo delegato, che la presiede;
- b) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello provinciale;
- c) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella provincia; d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative e operanti a livello provinciale;
- e) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);
- f) il dirigente della struttura competente;

² **Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26; il testo precedente era così formulato:** *"6. La Regione e le Province possono avvalersi, a supporto delle attività proprie o delegate in materia, oltre che dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, della collaborazione di enti e di istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca."*

³ **Comma aggiunto dall'art. 9 bis, comma 2, l.r. 2 maggio 2001, n. 7 e poi abrogato dall'art. 13, comma 3, l.r. 16 maggio 2013, n. 24; il testo precedente era così formulato:** *"6 bis. La Regione, a tutela degli interessi dei destinatari della presente legge e per monitorarne lo stato di attuazione, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Forestazione, Caccia e Pesca e per la durata della legislatura, nomina, tra i professionisti di chiara competenza, in possesso di laurea, con esperienza specifica nel settore venatorio almeno decennale, il Garante sull'esercizio venatorio."*

⁴ **Comma aggiunto dall'art. 9 bis, comma 2, l.r. 2 maggio 2001, n. 7 e successivamente modificato dall'art. 31, comma 2, lett. a), l.r. 13 giugno 2008, n. 15. Il presente comma è stato poi abrogato dall'art. 13, comma 3, l.r. 16 maggio 2013, n. 24; il testo precedente era così formulato:** *"6 ter. La Giunta regionale definisce con apposito disciplinare, predisposto dall'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione, Caccia e Pesca, le modalità operative e competenze funzionali del Garante al quale sono, altresì, corrisposte le indennità di funzione ed il rimborso spese e trasferta nella misura del 50 per cento di quella prevista per i Consiglieri regionali imputando la relativa spesa tra quelle di cui all'art. 22, comma 2."*

g) un dipendente, designato dalla competente struttura dell'Amministrazione, con funzioni di segretario.

8. La Commissione faunistico provinciale dura in carica per tutto il periodo della durata del Consiglio provinciale ed è costituita entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

9. La Consulta Faunistica Venatoria Regionale (CFVR) e la Commissione Faunistica Provinciale si riuniscono su convocazione dei rispettivi presidenti o loro delegati o quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei componenti e sono validamente costituite con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti medesimi. I componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

10. La Consulta Faunistica Venatoria Regionale e la Commissione Faunistica Provinciale al termine della durata sono ricostituite nell'osservanza dei termini di cui alla legge regionale 4/8/1995, n.39.

Art. 3

Tutela, uccellazione e catture

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n.157.

3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

4. È vietata in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli, di mammiferi e selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati; è vietata altresì la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

5. La Giunta regionale, su parere *dall'Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR) e dell'ISPRA*⁵, può autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, - a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura per l' inanellamento e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova dai nidi e piccoli nati. *L'attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 157/1992*⁶.

6. La Giunta regionale, *su parere dell'OFVR e dell'ISPRA*,⁷ può autorizzare le Province a svolgere l'attività di cattura per la cessione dei richiami vivi consentiti. Le provincie provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a fare apporre appositi anelli numerati ai soggetti appartenenti alla specie di cui all'articolo 4 della legge sopra richiamata in possesso dei cacciatori. Gli adempimenti previsti dal presente comma, vanno espletati secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 4 della legge n. 157/92.

⁵ L'art. 2, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce la parola "INFS" con le parole "Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR) e dell'ISPRA".

⁶ Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.

⁷ Parole aggiunte dall'art. 2, comma 3, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.

7. È fatto obbligo a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'OFVR ed all'ISPRA o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare i predetti enti di ricerca.⁸

8. Chiunque rinviene fauna selvatica in difficoltà deve darne immediata comunicazione alla provincia o al comune o anche al Corpo Forestale dello Stato, nel cui territorio il rinvenimento è avvenuto, che dovranno provvedere al ritiro e, ove necessario, al ricovero presso centri di recupero o servizio veterinario per le opportune cure. La Regione o le province possono stipulare apposite convenzioni con centri idonei alle cure e al recupero della fauna selvatica, operanti sul territorio regionale, anche al fine di realizzare gli scopi di cui alla presente norma.

9. Quando sia ancora possibile evitare la sicura distruzione di nidi, con uova o piccoli nati, deve essere data comunicazione entro le prime 24 ore utili, alla provincia o al Comune o anche al Corpo Forestale dello Stato.

10. La sostituzione di un richiamo di cattura deceduto può avvenire soltanto dietro presentazione, all'Ufficio competente della Provincia, di certificazione veterinaria e del relativo anello di riconoscimento.

Art. 4

Tassidermia

1. L'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei sono disciplinate dalla Regione sulla base di un apposito regolamento da emanarsi nel termine di cui all'articolo 24, comma 5, della presente legge.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare alla Provincia le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili, ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia alle singole specie.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2, comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi, fissati nel calendario venatorio.

TITOLO II

Pianificazione faunistica-venatoria e miglioramento ambientale regionale

Art. 5

Piano faunistico-venatorio

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

⁸ **Comma sostituito dall'art. 2, comma 4, l.r. 30 maggio 2013, n. 26; il testo precedente era così formulato:**
"7. È fatto obbligo a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla Regione e all'I.N.F.S. o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto e la Regione stessa."

2. La Giunta regionale, con il supporto dell'OFVR, attua la pianificazione di cui al comma 1 mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali sulla base di criteri di cui l'ISPRA garantisce l'omogeneità e la congruità e nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) destinare una quota massima del 26 per cento del territorio agro-silvo-pastorale alla protezione della fauna selvatica, comprendendo in essa tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
- b) destinare una quota massima del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale ad ambiti privati di caccia, ivi compresi i centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento e allenamento dei cani e per le zone per gare cinofile;
- c) promuovere sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale forme di gestione programmata della caccia;
- d) determinare, con apposito regolamento, i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- e) determinare, con apposito regolamento, i criteri e le modalità per la realizzazione di miglioramenti ambientali a fini faunistico-venatori ivi compresa la manutenzione e la creazione di zone umide artificiali.⁹

3. Il piano faunistico-venatorio regionale è predisposto dalla Giunta regionale mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, *sentiti l'OFVR e la CFVR*.¹⁰

4. Il piano faunistico-venatorio regionale ha durata quinquennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza su richiesta di una o più province se le situazioni ambientali e faunistiche sulla base delle quali è stato elaborato subiscano sensibili variazioni.

4 bis. Il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all'approvazione del nuovo piano.¹¹

Art. 6

Disposizioni per l'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali

⁹ Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, l.r. 30 maggio 2013 n. 26; il testo precedente era così formulato: "2. La Giunta regionale attua la pianificazione di cui al comma 1 mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali sulla base di criteri di cui l'I.N.F.S. garantisce l'omogeneità e la congruità e nel rispetto delle seguenti indicazioni: a) destinare una quota massima del 26 per cento del territorio agro-silvopastorale della Regione a protezione della fauna selvatica, comprendendo in essa tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni; b) destinare una quota massima del 15 per cento del territorio agro-silvopastorale provinciale ad ambiti privati di caccia, ivi compresi i centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento e allenamento dei cani e per le zone per gare cinofile; c) promuovere sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale forme di gestione programmata della caccia; d) determinare criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agroturistico venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale."

¹⁰ L'art. 3, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce le parole "sentita la Consulta Faunistica Venatoria Regionale" con le parole "sentiti l'OFVR e la CFVR".

¹¹ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.

1. *Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le province, sentite l'OFVR, le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative operanti nella provincia, predispongono con cadenza quinquennale i piani faunistico-venatori, con congruo anticipo rispetto all'emanazione del piano faunistico regionale, e comunque non oltre il dieci di maggio dell'anno di riferimento, al fine di consentire la regolare e puntuale emanazione del calendario venatorio. La Regione, qualora le province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine.*¹²

2. I piani faunistico-venatori approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta provinciale, in attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 5, devono prevedere:

a) le oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio;

c) i centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostruzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti nella stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli od associati;

f) i criteri per la determinazione e l'erogazione del risarcimento, in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli *habitat* naturali nonché alla creazione di zone umide artificiali¹³ ed all'incremento della fauna selvatica;

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

3. Il piano faunistico-venatorio è corredato da:

¹² **Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26; il testo precedente era così formulato:**
"1. *Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvopastorale, le Province, sentite le associazioni venatorie riconosciute e quelle agricole maggiormente rappresentative operanti nella provincia, predispongono i piani faunistico-venatori, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Regione, qualora le Province non approvino i piani faunistico venatori nel termine previsto, vi provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine*".

¹³ **Parole aggiunte dall'art. 4, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.**

- idonea cartografia del territorio provinciale in scala 1/25000 con specifico riferimento alle caratteristiche territoriali e alla localizzazione delle strutture indicate al punto due che precede.

4. Le Province inoltre *sulla base delle indicazioni fornite dall'OFVR¹⁴* predispongono:

a) i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica e relativi regolamenti;

b) i piani di immissione di fauna selvatica e relativi criteri per la programmazione e attuazione di reintroduzioni, ripopolamenti nonché di progetti di introduzione di fauna selvatica presente nel territorio nazionale;¹⁵

c) l'individuazione delle aree idonee per l'istituzione di aziende faunistico -venatorie ed agro-turistico-venatorie;

d) la carta delle potenzialità e vocazioni faunistiche con la mappa della distribuzione e dello status delle specie di interesse gestionale;

e) le norme per la regolamentazione della caccia per i non residenti nelle province interessate.

5. Il piano faunistico ha durata quinquennale e può essere motivatamente rivisto nel corso della sua vigenza.

6. Le province, una volta approvato il piano faunistico-venatorio regionale deliberano la perimetrazione delle zone in esso indicate, degli ambiti territoriali di caccia e delle altre zone ove non è consentita l'attività venatoria comprese nel territorio provinciale. Le tabelle di segnalazione di divieti o di regimi particolari di caccia non sono soggette a tasse regionali e devono essere visibili, frontalmente, ad una distanza di cinquanta metri e da ciascuna di esse devono scorgersi le due contigue.

7. La tabellazione è effettuata dalla provincia competente per quanto riguarda i luoghi di cui alle lettere a, b, c dell'articolo 10, comma 8 della legge n. 157/92 e, per quanto concerne i siti restanti, a cura dei soggetti preposti alla loro gestione. L'esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia è consentito appena effettuata la perimetrazione delle zone di cui al comma che precede.

7 bis. La Giunta regionale, con provvedimento da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede alla regolamentazione delle procedure di risarcimento dei danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica nel rispetto dell'articolo 26 della legge n. 157 del 1992.¹⁶

Art. 7¹⁷

¹⁴ Parole aggiunte dall'art. 4, comma 3, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.

¹⁵ Lettera sostituita dall'art. 4, comma 4, l.r. 30 maggio 2013, n. 26; il testo precedente era così formulato: "*b) i piani di immissione di fauna selvatica e relativi criteri per la programmazione e l'attuazione dei ripopolamenti;*".

¹⁶ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 5, l.r. 30 maggio 2013, n. 20.

¹⁷ Articolo sostituito dall'art. 5, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26; il testo precedente era così formulato: "*Art. 7 (Osservatori faunistici) 1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale e controllarne i rapporti con l'ambiente e di comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Giunta regionale, avvalendosi della consulenza ed assistenza dell'I.N.F.S. e della collaborazione di altri enti e istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, istituisce l'osservatorio faunistico regionale e gli osservatori faunistici provinciali, questi ultimi affidati amministrativamente alle amministrazioni provinciali. 2. L'osservatorio regionale viene istituito con provvedimento della Giunta regionale nel quadro del potenziamento*

(Osservatorio faunistico venatorio regionale)

1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale, controllarne i rapporti con l'ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Giunta regionale istituisce l'Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR).

2. L'OFVR viene istituito con provvedimento della Giunta regionale nel quadro del potenziamento delle strutture tecniche dirette a qualificare l'intervento regionale in materia di caccia, in particolare per predisporre lo studio della biologia delle singole specie animali nei loro rapporti con l'ambiente al fine dell'emanazione dei provvedimenti inerenti il controllo della fauna. In particolare l'Osservatorio:

- a) assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati necessari per la destinazione e l'utilizzazione a fini faunistico-venatori del territorio regionale, fornendo altresì elementi utili per la valutazione dei danni alle produzioni agricole, dell'impatto della fauna selvatica sulle altre attività antropiche, sulle immissioni, i censimenti, le stime, gli abbattimenti e le azioni di controllo delle popolazioni selvatiche; fornisce inoltre ogni dato utile al miglioramento ambientale, allo svolgimento sostenibile dell'attività venatoria programmata, nel rispetto della normativa regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento a quella comunitaria;
- b) cura l'elaborazione di relazioni, rapporti e resoconti previsti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale di riferimento; in particolare all'Osservatorio ed alle sue sezioni territoriali è demandato il compito di raccogliere e fornire dati utili sulla consistenza delle specie di fauna selvatica che risultino stanziali o di passo migratorio sul territorio calabrese, con particolare riferimento a quelle oggetto di prelievo venatorio;

delle strutture tecniche dirette a qualificare l'intervento regionale in materia di caccia, ed in particolare per predisporre lo studio della biologia delle singole specie animali nei loro rapporti con l'ambiente ed ai fini dell'emanazione di provvedimenti inerenti il controllo della fauna. L'osservatorio opererà di concerto con le province per le comuni finalità istituzionali. I settori di osservazione sono i seguenti: a) censimento delle popolazioni animali stabilmente residenti sul territorio o di passaggio migratorio; b) studi sulla loro distribuzione e sul loro ambientamento; c) ecologia: studio sui rapporti tra specie animali ed ambiente; proposte per la salvaguardia di zone di notevole interesse faunistico ed ambientale; studi degli effetti di anticrittogamici e diserbanti in agricoltura nei confronti della fauna selvatica; d) etologia: studio del comportamento delle varie specie animali nell'ambiente in cui vivono; e) studi particolareggiati: malattie, tradizioni, usi e costumi in campo faunistico, studi sulle patologie della fauna selvatica e loro eventuale relazione con gli animali domestici o di allevamento. 3. L'osservatorio regionale della fauna selvatica, che ha sede presso gli uffici della Giunta regionale, si avvarrà del personale dipendente della Regione Calabria, o da assumersi per le qualifiche tecniche non previste dal regolamento organico della Regione, previa fissazione dell'organico e con i criteri stabiliti dalla legge regionale sul personale dipendente della Regione. Oltre che del personale interno, la Regione può avvalersi, in regime convenzionale, dell'opera del personale docente e tecnico di Università o di altri Enti, e di professionisti privati di chiara competenza. 4. Nell'ambito di ciascuna provincia e con sede presso gli uffici dell'amministrazione provinciale, dovrà funzionare, per fini scientifici previsti dal presente articolo, una sezione provinciale dell'osservatorio della Regione. 5. L'attività e la pianta organica dell'osservatorio faunistico regionale e degli osservatori faunistici provinciali sarà disciplinata da apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 6. Nell'ambito di ogni singolo osservatorio faunistico, viene istituita una stazione ornitologica, una stazione di incanalamento e dei punti di osservazione dell'avifauna selvatica aventi lo scopo di: a) sviluppare le attività scientifiche e di ricerca; b) predisporre lo studio della biologia degli uccelli; c) effettuare ricerche qualitative e quantitative delle popolazioni nidificanti, migratrici e svernanti. 7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge n. 157/92, è istituita presso la Regione Calabria, Uffici della Giunta regionale, l'unità operativa tecnica consultiva decentrata dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. La suddetta unità operativa assolverà ai compiti di cui all'articolo 7 della legge n. 157/92, nel contesto territoriale previsto dal deliberato della Conferenza Stato Regioni. Il funzionamento tecnico, consultivo, amministrativo e finanziario della suddetta unità sarà regolato da apposita convenzione stipulata fra la Regione Calabria e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. ”.

- c) cura in modo specifico la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alle specie selvatiche presenti sul territorio regionale, fornendo agli organi preposti della Regione Calabria, incaricati dell'attività di pianificazione e di programmazione venatoria di carattere generale, ogni elemento utile per stimare la consistenza delle specie cacciabili che sostano anche provvisoriamente sul territorio calabrese, censendo le stesse nel periodo di nidificazione e di accrescimento della prole, determinando altresì l'inizio della migrazione delle stesse dal territorio calabrese;
- d) esegue prevalentemente i censimenti sulle specie cacciabili in via ordinaria e sulle specie cacciabili in deroga, sia durante la stagione venatoria che nel periodo di chiusura generale della caccia; in particolare cura il monitoraggio, sul territorio regionale, delle specie potenzialmente cacciabili a partire dalla prima settimana di settembre ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge quadro n. 157/92, eseguendo censimenti sia nel periodo di arrivo e stazionamento sul territorio regionale della fauna migratoria, per la nidificazione o lo svernamento, che nell'imminenza dell'apertura della stagione venatoria;
- e) effettua censimenti nell'ultima decade del mese di agosto, al fine di fornire dati specifici circa l'inizio della migrazione, l'accrescimento e la dipendenza della prole delle specie cacciabili all'apertura della caccia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), legge 157/92;
- f) effettua altresì censimenti nel mese di febbraio, a partire dalla seconda decade, con specifico riferimento a tutte le specie migratorie per le quali è consentita la caccia nel mese di gennaio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), legge 157/92, al fine di acquisire dati scientifici inerenti il periodo di ritorno ai luoghi di nidificazione.

3. I censimenti svolti dall'OFVR devono essere eseguiti su tutto il territorio regionale con particolare preferenza per le aree protette, le quali, essendo ubicate nelle zone di maggior pregio faunistico e ambientale, consentono forme privilegiate di osservazione della fauna selvatica. Nel caso in cui l'Osservatorio non riesca a fornire i dati scientifici necessari agli organi regionali preposti per l'emanazione degli atti amministrativi di natura programmatica in materia venatoria, l'apertura della caccia nel periodo anteriore al 18 settembre, così come il prolungamento dell'attività venatoria fino alla prima decade di febbraio ai sensi dell'articolo 18, comma 2 legge 157/92, sono rimesse al parere dell'ISPRA, con eccezione della caccia di selezione agli ungulati ed ai nocivi, e si applicherà di conseguenza la disciplina di cui all'articolo 18, comma 1, della legge quadro n. 157 del 1992. La ricerca scientifica demandata all'Osservatorio deve svolgersi in modo non cruento al fine di risultare compatibile con l'ineludibile principio della conservazione e della tutela delle specie oggetto di studio.

4. L'Osservatorio predispone i piani programmatici di miglioramento ambientale più idonei ad assicurare alla fauna selvatica, con speciale riferimento a quella oggetto di caccia, idonee zone di rifugio e di alimentazione sul territorio interessato all'attività venatoria, con la previsione di programmi colturali a perdere, esclusivamente destinati alla conservazione ed al sostegno della fauna selvatica e ad una maggiore sostenibilità dell'attività venatoria, con conseguente divieto di raccolta e taglio della vegetazione oggetto di tale attività. La Regione Calabria individua, entro il termine di mesi sei dall'istituzione dell'OFVR, gli incentivi economici, sotto forma di indennizzi, di sgravi fiscali o di altra utilità economica, da destinare ai coltivatori i cui fondi siano interessati dalla programmazione di miglioramento ambientale regionale in materia faunistico venatoria predisposta dall'OFVR; le zone destinate al miglioramento ambientale regionale sono individuate sia lungo le principali rotte di migrazione sia nelle zone meno vocate all'attività venatoria al fine di aumentare l'attrazione della selvaggina per tali

aree e consentire un'ottimale distribuzione della pressione venatoria su tutto il territorio regionale.

5. L'Osservatorio esprime parere preventivo in relazione ai progetti, sia pubblici che privati, per la creazione di zone umide artificiali regionali. L'Osservatorio esprime parere obbligatorio in materia di immissione di fauna selvatica, per ogni scopo, sul territorio regionale. L'Osservatorio è dotato di una struttura centrale la cui composizione, fissata in un collegio composto da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, costituisce diretta emanazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del patrimonio faunistico-venatorio, con la obbligatoria presenza:

- a) di un rappresentante della Regione Calabria nella qualità di Presidente;
- b) un rappresentante nominato dalle quattro associazioni venatorie maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
- c) di un rappresentante nominato dalle quattro associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
- d) di un rappresentante degli ATC;
- e) un rappresentante nominato dalle quattro associazioni degli agricoltori maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

6. Tutti i componenti del collegio, nominati dal Presidente della Giunta regionale, sono individuati fra candidati, muniti di diploma di laurea, di provata esperienza e capacità nelle scienze biologiche, naturalistiche ed agroforestali e prestano la propria attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di viaggio documentate; il rappresentante delle associazioni agricole può essere individuato anche fra i dottori agronomi regolarmente iscritti all'albo professionale della categoria di appartenenza da almeno tre anni. La procedura ed i criteri di nomina sono specificati nel regolamento di attuazione dell'OFVR da emanarsi entro sei mesi dall'istituzione del predetto ente regionale di ricerca.

7. L'Osservatorio può articolarsi in una o più strutture periferiche.

8. L'OFVR cura l'organizzazione dei corsi regionali per l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione, la cui attività e organizzazione viene disciplinata dal regolamento di attuazione dell'OFVR.

Art. 8

Aziende faunistico-venatorie e agroturistico-venatorie

1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito il parere della Provincia *nonché dell'OFVR e dell'ISPRA*¹⁸, entro i limiti del territorio provinciale agro-silvo-pastorale del 15 per cento può:

- a) autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica ed a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino

¹⁸ L'articolo 6, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce le parole *“e dell'INFS”* con le parole *“nonché dell'OFVR e dell'ISPRA”*.

ambientale. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso in dette aziende non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare l'istituzione di aziende agro-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica e di allevamento.

2. Le aziende agro-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/88/CEE e successive modificazioni.

3. Le aziende agro-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali ed utilizzano per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. La domanda di concessione per la istituzione di aziende agro-turistico-venatorie è presentata dai proprietari o conduttori dei fondi rustici interessati alla costituzione.

5. La Giunta regionale disciplina le procedure e le prescrizioni per la gestione delle aziende di cui al presente articolo.

6. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dell'opzione per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 10 comma 6.

*6 bis. La Giunta regionale, sentito preliminarmente l'OFVR sui progetti pubblici o privati presentati, disciplina le procedure e le prescrizioni relative alla istituzione ed alla gestione delle zone umide artificiali di cui all'articolo 5 della presente legge, all'interno delle quali è tassativamente vietata l'immissione di fauna selvatica.*¹⁹

Art. 9

Allevamenti pubblici e privati per scopo ripopolamento, alimentare, amatoriale, ornamentale. Zone addestramento cani e gare cinofile.

1. La Giunta regionale, sentito il parere formulato dall'OFVR e ISPRA²⁰, disciplina l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale con proprio regolamento da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla Provincia e all'OFVR²¹ dello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate, nel rispetto delle norme regionali.

¹⁹ Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.

²⁰ L'articolo 7, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce la parola "INFS" con le parole "OFVR e ISPRA".

²¹ Parole aggiunte dall'art. 7, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.

3. La Giunta regionale, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, può consentire al titolare, e ad altre persone dal medesimo autorizzate, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili con i mezzi di cui all'articolo 11.

4. Le Province allo scopo di promuovere l'educazione cinofila e venatoria dei cacciatori, il recupero dei territori marginali e l'alleggerimento della pressione sul territorio di caccia, autorizzano la costituzione di apposite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare e prove cinofile affidate alle associazioni venatorie nazionali, alle associazioni agricole, imprenditori agricoli singoli o associati, associazioni cinofile operanti nella provincia.

5. Le zone di addestramento, allenamento e gare dei cani di caccia con abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, dovranno essere istituite in località distanti più di 150 metri dai centri abitati e vie importanti di comunicazione e 500 metri dalle strutture di cui alle lettere a, b, c, d, e, h, del precedente articolo 6 e dalle aree protette di cui alla legge n. 394/91;

a) dette zone devono essere tabellate opportunamente a cura del concessionario e non potranno essere di superficie superiore a 20 ettari né inferiore a 3;

b) in ciascuna provincia ad ogni associazione venatoria e cinofila non potrà essere data in concessione più di una delle zone, di cui alla lettera che precede, aumentata di altra unità per ogni 1500 tesserati;

c) l'esercizio dell'attività, su esclusiva selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, è consentito secondo modalità e tempi disciplinati con apposito provvedimento della Giunta regionale da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

d) la concessione è rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale e alla richiesta deve essere allegata una planimetria del terreno e l'assenso dei relativi proprietari;

e) alle zone qui specificate deve essere consentito il libero accesso a tutti i richiedenti a parità di diritti e obblighi e potrà essere richiesto il pagamento dell'ingresso giornaliero.

6. Le zone di addestramento, allenamento, gare e prove cinofile, senza abbattimento di selvaggina, non sono soggette all'osservanza delle distanze di cui al comma precedente, devono avere una superficie non inferiore a 20 ettari, con esclusione delle zone di addestramento per cani da seguita le quali dovranno avere una superficie non inferiore a 50 ettari²² e vengono date in concessione dal Presidente dell'Amministrazione provinciale in ragione di una per ogni associazione abilitata a richiederla ai sensi del superiore comma cinque. Nel decreto di concessione devono essere indicate le specie ed il numero dei capi di selvaggina che periodicamente dovranno essere immessi nella struttura a cura del concessionario. Apposito personale dovrà assicurare l'incolumità della selvaggina durante l'addestramento e le gare dei cani.

7. Le zone di addestramento cani già esistenti possono continuare l'attività previa istanza da

²² L'articolo 7, comma 3, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce le parole "80 ettari" con le parole "20 ettari, con esclusione delle zone di addestramento per cani da seguita le quali dovranno avere una superficie non inferiore a 50 ettari".

presentare alla Amministrazione provinciale competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. L'irregolare gestione e le violazioni del provvedimento di autorizzazione comportano la decadenza dell'autorizzazione stessa.

TITOLO III

Disciplina ed esercizio dell'attività venatoria

Art. 10

Esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria si svolge in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggano i requisiti previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica secondo le modalità, nei tempi e con l'impiego dei mezzi a ciò destinati secondo le norme della presente legge; è considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna o in attesa della medesima per abbatterla o catturarla. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 9, comma 3.

3. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito di licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed infortuni nel rispetto dei minimi previsti dall'articolo 12, comma 8, della legge n. 157/92. Nei dodici mesi successivi al primo rilascio della licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza da almeno tre anni e che non abbia commesso violazione comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 157 dell'11/2/1992.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è, inoltre, necessario il possesso di un apposito tesserino regionale, distribuito dall'Amministrazione Provinciale e rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché la forma di caccia prescelta in via esclusiva e gli ambiti di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Prima di iniziare l'attività venatoria nel posto prescelto, vanno effettuate a cura dell'utente, le annotazioni prescritte sul tesserino regionale. Per l'esercizio della caccia in regione diversa da quella di residenza, è necessario, a cura di quest'ultima, che siano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopra menzionate. Il tesserino regionale viene rilasciato ai richiedenti previa consegna di fotocopia della ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 18 della presente legge e dell'esibizione della licenza di porto di fucile in corso di validità.

5. I tesserini regionali previsti per l'esercizio dell'attività venatoria vanno restituiti entro la fine di febbraio al Comune che li ha rilasciati, che a sua volta, entro i successivi 15 giorni, li consegnerà alla provincia, allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.

6. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) da appostamento fisso (con uso di richiami vivi);

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria, consentite dalla presente legge.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva, da valere per almeno un biennio, a decorrere dalla stagione venatoria immediatamente successiva alla scadenza del termine per la comunicazione e da intendersi rinnovata per uguale periodo se il cacciatore non fa pervenire alla provincia richiesta di modifica almeno quattro mesi prima della scadenza del periodo di validità della scelta. Il cacciatore che consegue l'abilitazione venatoria dopo la scadenza del termine suddetto, deve far pervenire la richiesta di opzione entro sessanta giorni dal conseguimento dell'abilitazione.

8. Possono esercitare l'attività venatoria sul territorio regionale anche i cittadini con residenza estera purché muniti di porto di fucile per uso caccia compatibile con le leggi dello Stato italiano e purché, per il periodo di permanenza in Calabria, si dotino dei seguenti documenti:

- polizza assicurativa di cui al comma 3;
- tesserino venatorio di cui al comma 4, rilasciato dalla Regione;
- versamento della tassa regionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

9. La domanda per il rilascio del tesserino venatorio va inoltrata alla Regione Calabria con la contestuale indicazione della scelta della forma di esercizio venatorio, di cui al comma 6, e della scelta dell'A.T.C. nel quale si intende esercitare l'attività venatoria.

Art. 11

Mezzi di caccia consentiti

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso dei seguenti mezzi:

- a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi;
- b) fucile a ripetizione e semiautomatico con un colpo in canna e caricatore contenente non più di due cartucce;
- c) fucile a canna ad anima rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica;
- d) fucile combinato a due o tre canne di cui una o due ad anima liscia oppure una o due ad anima rigata;
- e) arco.

I fucili ad anima liscia devono essere di calibro non superiore al 12; quelli ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5.6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore prima di lasciare il luogo di caccia.

3. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie, a servirsi dell'ausilio dei cani, ad usare fischi e richiami a bocca o manuali e ad impiegare stampe nella caccia da appostamento.

4. L'uso dei falchi come mezzo di caccia è consentito esclusivamente con soggetti provenienti da allevamenti nazionali od esteri oppure legalmente importati da quei paesi ove la cattura e l'esportazione sono permesse, ma strettamente controllate, nell'osservanza della Convenzione di Washington (Legge 19/12/1975, n. 874) e successive modificazioni.

5. I possessori di uccelli appartenenti al genere Falco da utilizzare per attività venatoria debbono farne notifica alla Regione, tramite l'Amministrazione Provinciale competente per territorio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; all'atto della denuncia il possessore dovrà esibire la documentazione che dimostra la provenienza degli esemplari detenuti; nei casi di smarrimento di un falco va fatta immediata denuncia al Corpo Forestale dello Stato, registrando la specie ed il numero dell'anello di identificazione dell'animale smarrito, e trattenendo, il falconiere, copia della denuncia; tale documentazione dovrà essere conservata dal possessore del falco. Trascorso il periodo di moratoria suddetto, i falchi saranno considerati detenuti illegalmente e sequestrati.

6. È vietato l'uso dei richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile secondo quanto stabilito nell'articolo 3 della presente legge.

7. È consentito l'uso di richiami vivi appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncello e colombaccio.

8. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva è consentita la detenzione di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

9. Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

Art. 12

Appostamenti fissi e temporanei Aree contigue

1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti con qualsiasi materiale appositamente predisposto al bisogno e destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia.

2. Non sono considerati fissi, ai fini della opzione della forma di caccia in via esclusiva gli appostamenti che non comportino mutamento del suolo o delle piante che abbiano durata di una sola giornata di caccia e quelli per l'esercizio venatorio agli ungulati e dai colombacci. Al termine della giornata di caccia il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento.

3. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia; oltre al titolare possono accedere all'impianto stabile dell'appostamento fisso *le persone autorizzate dal titolare medesimo. Qualora non si preveda l'uso di richiami vivi, non ricorre la prescrizione dell'opzione di caccia*²³.

4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia, con validità quinquennale, previa domanda corredata di planimetria, a scala 1:10.000, del

²³ **L'articolo 8, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce le parole "non più di due cacciatori autorizzati dal titolare medesimo" con le parole "le persone autorizzate dal titolare medesimo. Qualora non si preveda l'uso di richiami vivi, non ricorre la prescrizione dell'opzione di caccia".**

territorio dove è ubicato l'appostamento. È subordinata al possesso da parte del richiedente del consenso scritto con firma autenticata, del proprietario o conduttore del terreno, lago o stagno.

5. Le province non possono rilasciare un numero di autorizzazioni, per la caccia di appostamento fisso *con l'utilizzo di richiami vivi*²⁴, superiore a quello della stagione venatoria 1989/90. Ove si verifichi capienza le autorizzazioni sono rilasciate nell'ordine:

- a) agli ultrasessantenni;
- b) agli inabili e ai portatori di handicap fisici;
- c) a coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in grado di esercitare la caccia vagante.

6. È vietata la caccia alle persone non autorizzate nel raggio di 200 metri dal capanno principale dell'appostamento fisso regolarmente tabellato. È inoltre vietato costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a metri 300 da altro preesistente e dai confini delle zone di addestramento cani.

7. La collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto di sparo, danneggiamento di piante o altre colture.

8. L'attività venatoria nelle aree contigue a parchi naturali e regionali si effettua in base al criterio della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia comprendenti l'area contigua.

9. I confini delle aree contigue sono determinati dalla Regione interessata d'intesa con gli organi di gestione del parco. Per i territori ricadenti nelle aree contigue la gestione dei piani e dei programmi di prelievo è affidata al Comitato di Gestione dell'A.T.C. competente, d'intesa con l'ente di gestione del parco.

Art. 13

Ambiti territoriali di caccia e organismi di gestione

1. La Regione, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti nella Regione, delle province interessate, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, ai sensi dello articolo 5, comma 2, lettera c, in undici ambiti territoriali di caccia, di dimensione sub-provinciale e/o interprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, determinati e individuabili, comunque indicati con tabelle collocate nei punti di discontinuità dei confini naturali e nelle aree di accesso.

2. La ripartizione iniziale, a carattere sperimentale, può essere modificata dalla Regione per motivate ragioni entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, è soggetta a eventuale revisione quinquennale.

3. La Regione approva e pubblica il regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale che, tra l'altro, deve precedere le modalità di istituzione e lo statuto degli organi di gestione degli A.T.C., la loro durata in carica, nonché le norme relative alla loro prima

²⁴ Parole aggiunte dall'art. 8, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.

elezione ed ai successivi rinnovi. Il Piano faunistico venatorio e il regolamento di attuazione possono essere modificati o revisionati dalla Regione con periodicità quinquennale.

4. L'ambito territoriale di caccia, A.T.C., è struttura associativa, senza fini di lucro, formata secondo i criteri della legge n. 157/92, che persegue scopi di programmazione dell'attività venatoria e di gestione della fauna selvatica su una porzione sub-provinciale di territorio agrosilvo-pastorale.

5. Sono organi dell'ambito:

- 1) il Presidente;
- 2) il comitato di gestione;
- 3) l'assemblea dei soci;
- 4) il Collegio dei revisori dei conti.

L'assemblea dei soci provvede all'approvazione dello Statuto tipo dell'A.T.C. previsto nel regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali sub-provinciali per la gestione programmata della caccia sono i comitati di gestione.

6. *I comitati di gestione, nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute, sono composti da venti membri costituiti nel modo seguente:*

- a) *due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;*
- b) *due rappresentanti dei comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;*
- c) *sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;*
- d) *sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;*
- e) *quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.*²⁵

²⁵ **Comma sostituito dall'art. 5, comma 2, lett. a), l.r. 16 ottobre 2014, n. 20; il testo precedente era così formulato:** "6. *I comitati di gestione sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute. Essi sono costituiti da:* - *due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;* - *due rappresentanti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;* - *sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;* - *sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;* - *quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente. I comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza. Programmano gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica.* a) *I comitati di gestione provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;* b) *per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);* c) *i comitati di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a, b, c, del comma 11 dell'articolo 14 della legge n. 157/92 più volte citata;* d) *per l'espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico-amministrativa corrispondente alle esigenze dell'A.T.C.;* e) *gli organi direttivi degli A.T.C. possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/92. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta legge n.*

6 bis. La provincia, sulla base dei nominativi indicati dagli organismi ed associazioni indicate al comma 6, procede alla nomina dei membri del Comitato. In caso di mancato accordo sulle designazioni, la provincia, entro trenta giorni dalla richiesta, nomina i membri secondo la rappresentatività espressa nel territorio del singolo ATC dalle organizzazioni ed associazioni.²⁶

6 ter. I comitati di gestione di cui al comma 6 hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza; programmano inoltre gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica. In particolare:

- a) provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;
- b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);
- c) provvedono all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a), b), c), del comma 11 dell'articolo 14 della legge n. 157/92;
- d) per l'espletamento delle proprie funzioni possono dotarsi di organizzazione tecnico-amministrativa corrispondente alle esigenze dell'ATC.²⁷

6 quater. Gli organi direttivi degli ATC possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/92. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta legge n. 157/92.²⁸

7. Ogni cacciatore residente ha diritto all'accesso in un A.T.C. compreso nella Regione, previa domanda all'amministrazione provinciale competente su modulo predisposto dalla Regione e può avere accesso ad altri ambiti della Regione ovvero ad ambito anche in una Regione diversa, previo consenso dei relativi organi di gestione e sulla base della normativa regionale vigente.

8. La Giunta regionale, in sede di emanazione del calendario venatorio annuale, prevede la possibilità di autorizzare i cacciatori residenti in Calabria ad effettuare gratuitamente, nell'arco della stagione venatoria, da dieci a venti giornate di caccia alla sola selvaggina migratoria, negli altri A.T.C. della Regione determinandone le quote di interscambio.

9. La Regione, qualora le province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi provvede in via sostitutiva previa diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla scadenza del termine.

10. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia l'iscrizione ad ogni

157/92.”.

²⁶ Comma inserito dall' art. 5, comma 2, lett. a), l.r. 16 ottobre 2014, n. 20.

²⁷ Comma inserito dall' art. 5, comma 2, lett. a), l.r. 16 ottobre 2014, n. 20.

²⁸ Comma inserito dall' art. 5, comma 2, lett. a), l.r. 16 ottobre 2014, n. 20.

ambito territoriale di caccia, fatto salvo quanto già predisposto nel precedente comma sette, è subordinata al versamento annuale di una quota, determinabile dagli stessi comitati di gestione degli A.T.C., in misura non superiore al 30 per cento della tassa di concessione regionale²⁹. La suddetta quota è destinata dai comitati di gestione esclusivamente a finalità faunistico venatorie nonché per lo sviluppo delle attività agricole compatibili con l'ambiente sotto l'aspetto faunistico venatorio.

11. La Regione, per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale, sentiti i competenti organi di gestione degli A.T.C., promuove scambi interregionali e determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili sul proprio territorio e ne disciplina l'accesso. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria minima, la Giunta regionale determina annualmente e sulla base di dati censuari, l'indice di densità venatoria massima nei territori a gestione programmata della caccia. Tale indice deriva dal rapporto fra il numero dei cacciatori ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

Art. 13 bis³⁰

(Istituzione del numero verde antibracconaggio)

1. Al fine di salvaguardare il patrimonio faunistico regionale, anche attraverso forme di cooperazione con la cittadinanza, viene istituito il numero verde antibracconaggio per la segnalazione e la denuncia di fatti di reato in materia ambientale che danneggiano gravemente l'ambiente e la corretta pratica venatoria. Il numero verde antibracconaggio è gestito dall'Osservatorio Faunistico.

Art. 14

Calendario venatorio

1. La Regione, sentito l'OFVR e l'ISPR³¹ e la C.F.V.R., pubblica, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario venatorio regionale relativo all'intera annata venatoria.

2. La Regione, in relazione alle specie di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 157/92 e non comprese nell'allegato II della direttiva CEE 79/409, attua altresì la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 4, della legge n. 157/92.

3. Nel calendario venatorio regionale devono essere indicate in particolare:

a) le specie cacciabili appartenenti a quelle indicate all'articolo 18 della legge 11/2/1992, n. 157, punti a), b), c) e d);

b) i periodi di caccia alle singole specie da contenersi tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio; la Giunta regionale, anche su richiesta delle Province, può modificare, in presenza di adeguati piani faunistico-venatori, previo parere dell'ISPRA³², i termini di cui al comma 1 dell'articolo 18 legge n. 157/92, per determinate specie di fauna selvatica, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà provinciali, nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dal comma 1, dell'articolo 18 già richiamato. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati sulla base dei piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione tenuto conto della consistenza censita delle diverse

²⁹ L'art. 9, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sopprime le parole "per fucile a due colpi".

³⁰ Articolo aggiunto dall'art. 10, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.

³¹ L'articolo 11, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce la parola "INFS" con le parole "OFVR e ISPRA".

³² L'articolo 11, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce la parola "INFS" con la parola "ISPRA".

popolazioni presenti in ciascun ambito territoriale di caccia o azienda faunistico-venatoria; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal primo agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al sopra richiamato comma 1 dell'articolo 18 legge n. 157/92;

c) le giornate di caccia, il cui numero non può essere superiore a tre per ogni settimana, che la Regione può consentire di scegliere al cacciatore ad esclusione del martedì e venerdì nei quali la caccia non può essere esercitata;

d) il carniere massimo giornaliero consentito per ogni cacciatore e l'orario di inizio e fine della giornata di caccia;

e) le modalità di impiego dei cani a scopo venatorio anche in relazione alle specie;

f) riferimenti relativi ai divieti ed alle sanzioni.

4. La Giunta regionale, nel periodo compreso tra il 1o ottobre e il 30 novembre, può consentire la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fino a cinque giorni alla settimana, sentito l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, fermo restando comunque il silenzio venatorio dei giorni di martedì e venerdì.

5. Le Province e le Associazioni venatorie e protezionistiche legalmente riconosciute, entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno, inviano alla Giunta regionale le loro proposte per la formulazione del calendario venatorio.

6. Nel periodo 1/31 gennaio il Presidente della Provincia può autorizzare, stabilendone i modi, d'intesa con gli organi direttivi degli A.T.C. interessati, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe nei territori liberi alla caccia e non interessati da eventuali immissioni faunistiche a scopo di ripopolamento.

7. Le Province per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'*ISPRA*³³. Qualora l'*ISPRA* verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le province, *su parere espresso dell'OFVR*³⁴, possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie dipendenti dalle province stesse. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. Nelle aree protette di controllo delle specie di fauna selvatica deve essere svolto in conformità al regolamento dell'area protetta e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area di cui si tratta.

Art. 15

Divieti

1. Sono integralmente confermati i divieti contenuti nell'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. È altresì vietato:

- cacciare sul territorio ricoperto per almeno due terzi da neve;

³³ L'articolo 11, comma 3, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce la parola "*INFS*" con la parola "*ISPRA*".

³⁴ Parole aggiunte dall'art. 11, comma 3, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.

- esercitare la caccia a palmipedi e trampolieri negli stagni, nelle paludi e specchi d'acqua ghiacciati;
- cacciare su terreni allagati da piene di fiume;
- usare tagliole, trappole di vario genere, lacci o altri simili arnesi;
- cacciare da appostamento, sotto qualsiasi forma, la beccaccia ed il beccaccino.

2. Nel territorio della Regione Calabria, dal 1° marzo al 31 ottobre è vietato bruciare sui campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, di prati e di erbe palustri ed infestanti, anche negli incolti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, lungo autostrade e le ferrovie. Il divieto non sussiste per la distruzione di erbe infestanti, rovi, materiali risultanti dalla potatura e simili, riuniti in cumuli e direttamente controllati fino a quanto il fuoco sia completamente spento.

3. Per tutte le specie di Anfibi e di Rettili, comprese le tartarughe marine, è vietata:

- a) la cattura, l'uccisione e il ferimento, salvo che avvengano per caso fortuito o per forza maggiore;
- b) la distruzione, la raccolta e la detenzione di uova.

Deroghe ai divieti di cui sopra possono essere consentiti dalla Regione ad allevamenti, per scopo alimentare, di esemplari appartenenti alla specie "Rana esculenta"; inoltre la Regione può consentire la raccolta e la detenzione, per scopi scientifici, didattici o di conservazione, formalmente documentati, ad università, enti di ricerca o musei di storia naturale.

Art. 16

Immissione di selvaggina

1. È vietato introdurre nel territorio della Regione Calabria fauna selvatica viva proveniente dall'estero senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e dell'OFVR³⁵ su parere dell'ISPRA³⁶. Ai Comitati di Gestione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai titolari di aziende faunistico-venatorie, ai fini del ripopolamento faunistico, è fatto obbligo di utilizzare capi provenienti prevalentemente da allevamenti nazionali e calabresi. In caso di violazione di quanto disposto, il Dipartimento all'Agricoltura, Foreste e Forestazione, accertata la violazione, provvede alla diffida e, in caso di reiterata violazione, al commissariamento degli ATC e al ritiro delle autorizzazioni alle aziende faunistico-venatorie³⁷.

2. L'introduzione di selvaggina dall'estero resta comunque regolamentata dall'articolo 20 della legge 11.02.1992, n. 157.

3. La Regione, oltre al prelievo della selvaggina dalle strutture di allevamento pubbliche previste nella presente legge e l'immissione sul terreno libero e nelle apposite strutture per l'attività venatoria, può bandire gare di appalto per la fornitura della stessa selvaggina, la quale sarà affidata all'Ufficio provinciale competente per la distribuzione sul territorio.

³⁵ Parole aggiunte dall'art. 12, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.

³⁶ L'articolo 12, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce la parola "INFS" con la parola "ISPRA".

³⁷ Periodo aggiunto dall'art. 46, comma 1, l.r. 12 giugno 2009, n. 19.

4. Le province, nel rispetto del piano faunistico venatorio provinciale, approvano ogni anno un programma di immissione, produzione e cattura di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione.

5. Le immissioni e catture di specie selvatiche non possono essere compiute se non previa autorizzazione della provincia e delle relative operazioni deve essere redatto apposito verbale corredato dalla debita certificazione veterinaria.

6. La selvaggina da immettere deve comunque essere preventivamente sottoposta, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certifichino che gli animali siano in normale stato fisico, esenti da malattie e non siano portatori di germi patogeni. Le forme di controllo veterinario sono concordate dalla provincia con l'Unità sanitaria competente per territorio. Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentirne la sopravvivenza e la riproduzione a evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati.

TITOLO IV

Condizioni per l'esercizio venatorio e vigilanza

Art. 17

Commissioni di esami e materie per la abilitazione venatoria

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato in materia di caccia e pesca, nomina in ciascun capoluogo di provincia una commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio composta da:

- un presidente, dipendente regionale, in possesso del diploma di laurea attinente alle materie oggetto di esame³⁸, designato dall'Assessore regionale incaricato in materia di Caccia e Pesca;

- cinque membri effettivi e cinque supplenti esperti nelle materie specificate al successivo punto 9, di cui facciano rispettivamente parte almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, un avvocato e un medico³⁹;

- un dipendente della provincia, con funzioni di segretario, designato dall'Amministrazione Provinciale.

2. La commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio ha sede presso gli Uffici dell'Amministrazione Provinciale.

3. Non possono far parte delle commissioni di cui sopra coloro che hanno subito sanzioni penali in materia di caccia.

4. La Commissione ha la durata di trenta mesi ed è rinnovabile⁴⁰ fermo restando il vincolo dell'incompatibilità per chi è stato nominato più di due volte⁴¹ e la sua ricostituzione è disciplinata dalle disposizioni della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39. I componenti, in

³⁸ L'articolo 13, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce le parole "un dipendente regionale che la presiede" con le parole "un presidente, dipendente regionale, in possesso del diploma di laurea attinente alle materie oggetto di esame".

³⁹ Parole aggiunte dall'art. 13, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.

⁴⁰ L'articolo 13, comma 2 della L.R. 30 maggio 2013, n. 26 sopprime la parola "annualmente".

⁴¹ L'articolo 45, comma 4, l.r. 29 dicembre 2010, n. 34 sostituisce le parole "in carica della legislatura" con le parole "di trenta mesi ed è rinnovabile annualmente fermo restando il vincolo dell'incompatibilità per chi è stato nominato più di due volte".

*ogni caso, continuano ad operare fino alla ricostituzione della Commissione.*⁴²

*4 bis. La Commissione, alla prima seduta, su proposta del Presidente, elegge il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o dimissioni volontarie dello stesso.*⁴³

5. In caso di dimissioni o comunque di vacanza di posto, il componente nominato dalla Giunta regionale con proprio atto deliberativo, su proposta dell'Assessore alla caccia, dura in carica sino alla scadenza regolare della Commissione.

*6. Ai componenti della Commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio viene corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza di euro 103,00 fermo restando il punto 8 dell'articolo 5 della legge regionale n. 27/1999.*⁴⁴

*7. Gli oneri per il funzionamento della Commissione trovano imputazione tra le somme di cui all'articolo 22, comma 2, ovvero sull'ammontare complessivo delle risorse annualmente allocate al pertinente capitolo di bilancio.*⁴⁵

*8. (abrogato).*⁴⁶

9. Gli esami riguardano nozioni sulle seguenti materie:

a) legislazione venatoria: nozioni di legislazione venatoria nazionale e regionale, calendario venatorio; specie oggetto di caccia e specie protette; mezzi consentiti e vietati per la caccia, agenti di vigilanza; sanzioni;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, fauna migratoria e stanziale, fauna locale e non locale; cenni su mammiferi e uccelli, ripopolamento; zone protette di produzione e di caccia; territori interdetti alle attività venatorie, riconoscimento di mammiferi e uccelli cacciabili e non cacciabili; uso, addestramento e riconoscimento cani;

c) armi e munizioni da caccia e loro uso. Norme su detenzione e uso armi comuni da caccia; conoscenza delle armi da caccia e delle relative munizioni; fucili, carabine e arco; manutenzione armi da caccia e loro maneggio; custodia e trasporto delle armi;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola. Concetti di tutela dell'ambiente e sua conservazione; nozioni su inquinamento ambientale; prevenzione e lotta incendi boschivi; nozioni su fondi chiusi e terreni con colture in atto;

e) pronto soccorso: tecniche di emergenza per ferite da taglio o arma da fuoco;

⁴² Periodo aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. a), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47.

⁴³ Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. b), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47.

⁴⁴ Comma modificato prima dall'art. 5, comma 8, l.r. 13 settembre 1999, n. 27 e successivamente dall'art. 18, comma 5, l.r. 8 luglio 2002, n. 24. Il testo precedente era così formulato: "6. Ai componenti della commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio viene corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza di lire 70.000, oltre al rimborso delle spese documentate per viaggio, vitto e alloggio, limitatamente ai componenti non residenti nel comune sede di esami."

⁴⁵ L'art. 31, comma 2, lett. b), l.r. 13 giugno 2008, n. 15 sostituisce le parole "sono a totale carico della Regione" con le parole "trovano imputazione tra le somme di cui all'articolo 22, comma 2, ovvero sull'ammontare complessivo delle risorse annualmente allocate al pertinente capitolo di bilancio".

⁴⁶ Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. c), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47; il testo originario era così formulato: "8. Il Presidente in caso di temporaneo impedimento può delegare un componente della stessa Commissione a sostituirlo."

lussazioni e fratture; morsi di vipera e punture di insetti, trasporto infortunato.

10. Gli esami sulle suddette materie si svolgono mediante una prova scritta su quiz predisposti dall'Assessorato regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca ed una prova orale. La prova scritta consiste nella compilazione di un questionario di 20 domande sulle materie con a fianco di ciascuna tre risposte di cui una sola esatta. Viene ammesso alla prova orale il candidato che risponde esattamente ad almeno sedici quesiti. La prova orale è superata qualora il candidato riporti un giudizio favorevole in ognuna delle materie d'esame. In caso di idoneità il Presidente della Commissione rilascia il relativo attestato facendone annotazione nel verbale delle operazioni d'esame. Coloro i quali non siano stati giudicati idonei possono sostenere una nuova prova di esame dopo non meno di due mesi dall'esame sostenuto.

11. La Regione e le province, su espressa delega della Regione, organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e anche corsi di qualifica e di aggiornamento per le Guardie Volontarie.

12. Alla domanda per sostenere la prova d'esame, da presentarsi alla Provincia ove risiede il candidato, debbono essere allegati un certificato di residenza ed un certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

13. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

14. Con l'entrata in vigore della presente legge vengono nominate nuove commissioni e cessano le funzioni di quelle già operanti.

Art. 18

Tasse annuali di concessione regionale

1. La Regione per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, istituisce una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

1 bis. (abrogato).⁴⁷

2. Sono, inoltre, soggetti a tasse annuali di concessione regionale gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistiche-venatorie e le aziende agri-turistico venatorie, nella misura e con le modalità di cui all'apposita legge finanziaria regionale in materia di tasse e concessioni.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinuncia all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia.

4. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno o eserciti

⁴⁷ Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 e successivamente abrogato dall'art. 5, comma 2, lett. b), l.r. 16 ottobre 2014, n. 20; il testo abrogato era così formulato: "1 bis. L'importo della predetta tassa è dovuto nella misura del 50 per cento per i soggetti che, alla data dell'apertura della stagione venatoria, abbiano compiuto settanta anni nonché per coloro che alla medesima data non abbiano compiuto venti anni."

l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

5. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono in parte utilizzati per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori dei fondi, che, nell'ambito della programmazione, contemplino, tra l'altro, la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione delle forme di lotta biologica e di lotta integrata; il ricorso a tecniche colturali ed a tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agro-turistica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

Art. 19

Vigilanza venatoria: poteri e compiti

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle Province che curano altresì il coordinamento degli agenti di vigilanza di cui all'articolo 27 della legge quadro n. 157/92. Gli agenti di vigilanza delle Province, ferme restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica, rivestono qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. Essi possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 11 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui al successivo comma 4 è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione, organizzati dalla Regione, anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute, agricole e di protezione ambientale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 157/92, ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame da parte di una commissione nominata dalla Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, proposto e predisposto dall'Assessorato alla caccia.

3. A tutti gli agenti aventi titolo di vigilanza è vietata la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.

4. Ai cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesto l'attestato di idoneità di cui al comma 2. È fatto obbligo a tutte le guardie venatorie di partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione. I soggetti predisposti alla vigilanza venatoria possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino venatorio, delle ricevute di versamento della tassa di concessione governativa e della tassa venatoria regionale, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta e catturata.

5. Nel caso di sanzioni penali previste dall'articolo 30 della legge n. 157/92 gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

6. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla Provincia competente, la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere

alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la Provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Provincia. Della consegna o della liberazione, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

7. Gli organi di vigilanza che non esercitino funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni dell'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla Provincia competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

8. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

9. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 2 la Giunta regionale entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette al Ministro delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle Province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore di ciascuna provincia comunica alla Giunta regionale entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 della legge n. 157/92 le associazioni venatorie, istituite per atto pubblico, aventi una stabile organizzazione a carattere regionale, ordinamento democratico, finalità ricreative, formative e tecnico venatorie possono chiedere di essere riconosciute dalla Regione purché dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori della Regione, calcolato dagli uffici dell'assessorato regionale alla caccia e riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento. Il riconoscimento è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale e può essere revocato qualora vengano meno i requisiti posseduti.

TITOLO V

Procedimenti sanzionatori

Art. 20

Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 della legge n. 157/92, per gli abusi e per l'uso improprio della tabellazione dei terreni sia applica la sanzione amministrativa *da euro 51,65 a euro 516,00*⁴⁸.

2. L'abbandono dei bossoli delle cartucce sul luogo di caccia comporta una sanzione

⁴⁸ L'articolo 15, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce le parole “da lire 100.000 a lire 1.000.000” con le parole “da euro 51,65 a euro 516,00”.

amministrativa da un minimo di euro 12,91 ad un massimo di euro 51,65⁴⁹.

3. Chiunque violi le disposizioni in materia di Rettili e Anfibi, di cui all'articolo 15, comma 3, della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 258,23⁵⁰ ed alla confisca degli animali.

4. Per le violazioni ai divieti non espressamente sanzionati dalla presente legge e dalla legge n. 157/92 si applica una sanzione da euro 25,82 ad euro 258,23⁵¹.

4 bis. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale. Depenalizzazione).⁵²

Art. 21

Sospensione, revoca, esclusione licenza

1. Nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui all'articolo 30, comma 1, legge n. 157/92, e nei confronti di chi incorre nelle violazioni di cui all'articolo 31, comma 1 della stessa legge, l'autorità amministrativa competente dispone i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 157/92, da applicarsi con le modalità contenute nello stesso articolo.

TITOLO VI

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 22⁵³

⁴⁹ L'articolo 15, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce le parole "da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 100.000" con le parole "da un minimo di euro 12,91 ad un massimo di euro 51,65".

⁵⁰ L'articolo 15, comma 3, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce le parole "da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di 500.000" con le parole "da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 258,23".

⁵¹ L'articolo 15, comma 4, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce le parole "da lire 50.000 (cinquantamila) a lire 500.000 (cinquecentomila)" con le parole "da euro 25,82 ad euro 258,23".

⁵² Comma aggiunto dall'art. 15, comma 5, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.

⁵³ Articolo modificato dapprima dall'art. 61, comma 5, l.r. 12 giugno 2009, n. 19 e poi interamente sostituito dall'art. 16, comma 1, l.r. 30 maggio 2013. Il testo precedente era così formulato: "Art. 22 (Utilizzazione dei proventi regionali) 1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per aziende turistico-venatorie, per centri privati di produzione di selvaggina e le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge e delle altre leggi regionali in materia faunistico-venatoria. 2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio ed in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste nella presente legge, le risorse complessivamente destinate agli interventi seguenti: a) nella misura del 50 per cento a favore delle Province per la realizzazione dei piani faunistici venatori di cui all'articolo 6, dei piani di miglioramento ambientale, e per l'eventuale acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le province stesse; b) nella misura del 10 per cento a favore delle Province per il finanziamento dei fondi per risarcimento danni alle produzioni agricole, per l'organizzazione di corsi di preparazione al conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'esercizio delle funzioni delegate; c) nella misura dell'8 per cento a favore delle Province per le attività tecniche specifiche della caccia previste dai precedenti articoli 3 e 7; d) nella misura del 2 per cento a favore dei comuni per le funzioni delegate; e) nella misura dell'8 per cento da destinare a contributi regionali per l'utilizzo dei fondi chiusi e dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico venatorio; f) alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate sul territorio regionale, quale concorso per la collaborazione alle operazioni di ripopolamento, di vigilanza, di prevenzione incendi, di educazione venatoria-ambientale, nella misura del 10 per cento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa. Il restante 12 per cento nella disponibilità della Giunta regionale per iniziative di interesse regionale a favore della fauna e dell'ambiente, di propaganda, di acquisto pubblicazioni e materiali di educazione venatoria e ambientale, di organizzazione convegni e manifestazioni, per l'espletamento delle stesse funzioni attribuite nonché eventuali contributi ad enti e associazioni operanti nel settore. Gli importi non utilizzati nell'anno di riferimento vengono rescritti a bilancio

(Utilizzazione dei proventi regionali)

1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per aziende turistico-venatorie, per centri privati di produzione di selvaggina e le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge e delle altre leggi regionali in materia faunistico-venatoria.

2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio ed in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste nella presente legge, le risorse complessivamente destinate agli interventi seguenti:

- a) nella misura del 50 per cento a favore delle province per la realizzazione dei piani faunistici venatori di cui all'articolo 6, dei piani di miglioramento ambientale, e per l'eventuale acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le province stesse;
- b) nella misura del 10 per cento a favore delle province per il finanziamento dei fondi per risarcimento danni alle produzioni agricole, per l'organizzazione di corsi di preparazione al conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'esercizio delle funzioni delegate;
- c) nella misura del 2 per cento a favore dei comuni per le funzioni delegate;
- d) nella misura dell'8 per cento da destinare a contributi regionali per l'utilizzo dei fondi chiusi e dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico venatorio;
- e) nella misura del 10 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate nelle province del territorio regionale, quale contributo per la collaborazione alle operazioni di formazione e tenuta del sistema Agroservizi o altri sistemi della Regione Calabria, ripopolamento, vigilanza, prevenzione incendi, educazione venatoria-ambientale, e di progetti e studi di ricerca sulla fauna selvatica. Il relativo importo è ripartito per il 30 per cento in egual misura tra le associazioni stesse e per il 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa, e deve essere erogato entro il 1° marzo di ogni anno in misura del 50 per cento a titolo di anticipazione e la rimanente parte a seguito della rendicontazione delle attività di cui alla presente lettera;⁵⁴
- f) Il 20 per cento nella disponibilità della Giunta regionale, di cui la metà per il funzionamento dell'OFVR e l'altra metà per iniziative di interesse regionale a favore della fauna e dell'ambiente, di propaganda, di acquisto pubblicazioni e materiali di educazione venatoria e ambientale, di organizzazione convegni e manifestazioni, per

per l'anno successivo e ripartiti secondo le quote di cui al presente articolo. 3. Le Amministrazioni provinciali presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sull'attività svolta e sulla utilizzazione fatta dalle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio, nonché il rendiconto delle spese effettuate nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia faunistico-venatoria. 4. Le Amministrazioni provinciali utilizzano le assegnazioni disposte dalla Regione, con l'osservanza delle destinazioni programmate.”.

⁵⁴ Lettera sostituita dall'art. 8, comma 1, lett. d), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47; il testo originario era così formulato: “e) alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate sul territorio regionale, quale concorso per la collaborazione alle operazioni di ripopolamento, di vigilanza, di prevenzione incendi, di educazione venatoria- ambientale, nella misura del 10 per cento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa;”

l'espletamento delle stesse funzioni attribuite nonché eventuali contributi ad enti e associazioni operanti nel settore. Gli importi non utilizzati nell'anno di riferimento vengono rescritti a bilancio per l'anno successivo e ripartiti secondo le quote di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni provinciali presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sull'attività svolta e sulla utilizzazione fatta dalle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio, nonché il rendiconto delle spese effettuate nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia faunistico-venatoria. La Regione, qualora le province non adempiano a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, vi provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, mediante la nomina di un Commissario al quale è altresì demandata la verifica di eventuali danni cagionati alla Regione Calabria.

4. Le amministrazioni provinciali utilizzano le assegnazioni disposte dalla Regione, con l'osservanza delle destinazioni programmate.

Art. 23

Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è previsto un apposito capitolo per i proventi delle tasse di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, degli appostamenti fissi di caccia, delle aziende faunistico-venatorie e dei centri privati di produzione di selvaggina, delle sanzioni amministrative in materia di caccia.

2. Per ciascun anno finanziario, con la legge di approvazione del bilancio vengono iscritti stanziamenti in misura non inferiore ai proventi di cui al primo comma, introitati nell'anno precedente.

3. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i proventi di cui al primo comma del presente articolo e comunque entro i limiti delle somme effettivamente accertate nell'esercizio di competenza.

Art. 24

Norme transitorie

1. Le aziende faunistico-venatorie già autorizzate dalla Regione, fino alla naturale scadenza della concessione, sono regolate dalle norme previste nel relativo decreto di concessione purché non in contrasto con la presente legge.

2. Su richiesta del concessionario, la Giunta regionale, sentite le Province, può trasformare le aziende faunistiche di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie esclusivamente ai fini di impresa agricola secondo quanto stabilito nel piano faunistico.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157, posseggano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia, ai fini di legittimarne la detenzione.

4. (abrogato)⁵⁵

⁵⁵ **Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26; il testo originario era così formulato:**
“4. Al termine dell'annata venatoria 1996/1997 la Giunta regionale trasmette al Ministero delle risorse agricole

5. La Regione, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge emana le norme di attuazione della legge statale concernenti in particolare le procedure per l'estinzione e gestione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turisticovenatorie; le modalità di costituzione e funzionamento degli ambiti territoriali di caccia.

6. La Regione nelle more dell'approvazione del piano faunistico venatorio regionale e dentro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge: delibera la ripartizione del territorio regionale agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in undici ambiti territoriali di caccia, subprovinciali, in conformità al C.I. dello articolo 13 della presente legge; adotta in via provvisoria, fino al coordinamento dei piani faunistici provinciali, e comunque per la durata non superiore ad un anno, un piano faunistico venatorio regionale nel quale sono individuati i punti di cui all'articolo 6 della presente legge; determina, pure in via provvisoria, in millecinquecento il numero dei cacciatori non residenti ammissibili nella Regione Calabria.

7. È abrogata la legge regionale n.27 dell'11 luglio 1986 ed ogni altra disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge regionale valgono le disposizioni di cui alla legge 11/2/1992, n. 157.

8 bis. I commi 1 e 4 dell'articolo 17 per come modificati dall'articolo 45, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002) e dall'articolo 13 della legge regionale 30 maggio 2013, n. 26 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 - Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio) producono i loro effetti a partire dalla decima legislatura.⁵⁶

Art. 25

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ed alimentari una relazione sull'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n.157".

⁵⁶ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 2 agosto 2013, n. 38.